



Il Presidente

OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3965/2025

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito ad un'eventuale incompatibilità tra la carica di componente del collegio sindacale della OMISSIS S.p.A. e la carica di componente del collegio liquidatorio della OMISSIS (rif. Prot. Anac n. 123366 del 17/09/2025)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 123366 del 17/09/2025, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne un'eventuale incompatibilità tra la carica di componente del collegio di sindacale della OMISSIS S.p.A. e la carica di componente del collegio liquidatorio della OMISSIS.

Occorre, quindi, chiarire se, con riferimento al caso prospettato, sussistano ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Dirimente nel caso in esame è proprio la natura dell'incarico che il soggetto andrebbe a svolgere, ossia l'incarico di componente del collegio liquidatorio della OMISSIS.

Giova ricordare che, secondo un costante orientamento dell'ANAC, è ammessa l'equiparazione del ruolo di liquidatore a quello di Presidente o amministratore delegato di un ente pubblico o di un ente di diritto privato in controllo pubblico (cfr. delibere n. 233/2017, n. 1204/2017, n. 269/2021, n. 351/2022 e n. 244/2022, nonché orientamenti nn. 20/2014, 21/2014 e 56/2014). Ciò in quanto il liquidatore, in ragione degli ampi poteri gestori – seppur funzionali allo scioglimento dell'ente – dovesse essere assimilato, ricorrendone la medesima ratio di tutela sostanziale, alla figura dell'amministratore delegato e a quella del Presidente con deleghe gestionali. Invero, dal quadro normativo vigente si evince che tale figura, oltre a svolgere le tipiche attività liquidatorie o conservative è, altresì, titolare di una serie di poteri gestori ordinariamente spettanti agli amministratori. Il liquidatore si sostituisce, infatti, ai precedenti organi di amministrazione, subentrando loro nelle funzioni e assumendo mansioni sue proprie. Premesso ciò, con specifico riferimento al caso in esame, da quanto rappresentato nella



richiesta di parere, il OMISSIS non sarà il solo e unico liquidatore dell'ente bensì soltanto uno dei componenti del collegio liquidatorio come esperto in materia del servizio idrico integrato.

Pertanto, sempre che all'interessato non vengano attribuite deleghe gestionali dirette, l'incarico di componente del collegio liquidatorio della OMISSIS non rientra nella definizione di amministratore di ente pubblico di cui all'art.1 co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013.

In tal senso si è già concluso in precedenti pronunce di questa Autorità (cfr. Delibera n. 244/2022 e Delibera n. 269/2021), ritenendo che il soggetto liquidatore fosse organo collegiale all'interno del quale l'interessato risultava essere un semplice membro, equiparabile, perciò, ad un mero componente di un consiglio di amministrazione (cfr. Orientamento Anac n. 14 del 30 aprile 2015).

Alla luce di quanto sopraesposto, sempre che l'interessato non assuma la veste di Presidente del collegio liquidatorio né che allo stesso non siano attribuite deleghe gestionali dirette, restando quindi un mero componente del collegio, non sembrano trovare applicazione specifiche fattispecie di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 ottobre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente